

Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2006

Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

(B.U. 04 Gennaio 2007, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

(Integrazioni all' articolo 3 della l.r. 12/1972)

1.

Dopo il [comma 1 dell'articolo 3 della l.r.12/1972](#), da ultimo modificato dalla [legge regionale 29 agosto 2000 n. 50](#), è aggiunto il seguente:

" 1 bis. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo."

.

Art. 2

(Integrazioni all' articolo 1 della l.r. 20/1981)

1.

Dopo il [comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 20/1981](#), da ultimo modificato dall' [articolo 4 della l.r. 50/2000](#), è aggiunto il seguente:

" 4 ter. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo."

.

Art. 3

(Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)

1.

In deroga ai commi 2 e 4 bis dell' [articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24](#) (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), i Consiglieri rieletti che hanno chiesto la restituzione dei contributi a qualunque titolo in data antecedente all'ottava legislatura, hanno facoltà di riversarli, per ricostruire la posizione pregressa, integrati degli interessi legali maturati al momento della domanda. L'istanza, a pena di decadenza, è inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'importo è versato in una unica soluzione entro novanta giorni dalla data della domanda.

2.

Il disposto, i limiti e le procedure di cui al comma 1 si applicano anche agli Assessori in carica nell'ottava legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 29 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso

Il Vicepresidente

Paolo Peveraro